



Berna, 30.04.2018 / 19.9.2018

N. 071-16.1 GE

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia a partire dal 1° maggio 2018; aggiornamento in merito al cumulo diagonale

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Con l'entrata in vigore dell'accordo la Georgia perde lo statuto di Paese in sviluppo beneficiante del trattamento preferenziale. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

2 Disposizioni in materia d'origine

Si applicano le regole d'origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM).

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia

Applicazione territoriale

- Paesi dell'AELS
- Georgia

Campo d'applicazione

L'accordo AELS copre tutte le categorie di merci. Pertanto non esistono ulteriori accordi agricoli bilaterali come nel caso degli altri accordi AELS.

2.2 Regole d'origine e della lista

Si applicano le regole d'origine e della lista della Convenzione PEM, che corrispondono a quelle del protocollo d'origine paneuromediterraneo.

2.3 Cumulo dell'origine

Questo accordo di libero scambio prevede l'applicazione delle regole d'origine della Convenzione PEM. Dato che la Georgia ha aderito a tale Convenzione, in linea di massima è consentito anche il cumulo diagonale con i partner di libero scambio in comune all'interno del sistema paneuromediterraneo (p. es. con l'Unione europea). Tuttavia, dato che in parte mancano ancora le rispettive basi legali, al momento nella maggior parte dei casi è possibile solo il cumulo bilaterale tra gli Stati dell'AELS e la Georgia. Con effetto dal 1.6.2018 è però possibile il cumulo diagonale tra AELS-Georgia-UE (incl prodotti agricoli di base e prodotti agricoli trasformati).

Ulteriori modifiche inerenti al cumulo saranno pubblicate mediante circolare. È possibile attivare un [abbonamento alle news](#).

2.4 Drawback

Vanno applicate le disposizioni relative al drawback.

2.5 Prove dell'origine

Sono considerate prove dell'origine valide il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o EUR-MED (per gli invii di qualsiasi valore) e la dichiarazione d'origine su fattura o la dichiarazione d'origine sulla fattura EUR-MED (per gli invii di merci originarie il cui valore complessivo non supera fr. 10 300). Le spiegazioni sul rilascio delle prove dell'origine EUR-MED sono desumibili dal [manuale](#) concernente i protocolli d'origine paneuro-mediterranei e dalle [istruzioni](#) concernenti le prove dell'origine.

2.5.1 Tenore della dichiarazione d'origine

Si applica il testo secondo la Convenzione PEM.

2.6 Esportatori autorizzati della Svizzera

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

2.7 Preferenze tariffali per merci in base allo scopo d'impiego

Se la concessione di preferenze tariffali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce¹, si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01). In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso la Direzione generale delle dogane.

Per eventuali domande contattare la Sezione Tariffa doganale e misure economiche (tel. +41 58 462 65 73).

3 Riduzione dei dazi

Con l'entrata in vigore dell'accordo gli Stati contraenti riducono in un'unica volta i dazi e i tributi sui prodotti industriali. Eccezioni: alcuni prodotti agricoli, pesci e prodotti del mare.

Informazioni dettagliate in merito:

- [campo d'applicazione della completa riduzione dei dazi \(allegato I\)](#) (in inglese);
- [riduzione dei dazi sui prodotti agricoli \(allegato VII\)](#) (in inglese).

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca in Georgia o in Svizzera possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale. A tal fine, entro quattro mesi da questa data occorre presentare un CCM EUR.1 (oppure un CCM EUR-MED, vedi punto 2.5) allestito a posteriori dalle autorità doganali del Paese d'esportazione nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto.

5 Documenti

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AEELS e la Georgia è pubblicato sul [sito dell'AEELS](#) in lingua inglese.

Dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali saranno disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.

¹ Vedi «Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego», cifra 3 delle [Osservazioni sulla tariffa doganale – Tares](#)